

COMUNE DI PATU'

LECCE

# PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

TAV. E | ZONA INDUSTRIALE | SCALA 1:2000

PROGETTISTA: ARCH. ALBERTO GATTO - MAGLIE



ANTE  
(Avv. ...)

*Alberto Gatto*

VISTO: Parere favorevole condizionato all'osservanza di quanto riportato nella relazione n° 827 in data 8 LUG. 1975 del ... ufficio ...



IL SINDACO  
(Reg. Angelo Galante)


*M. Galante*




ZONE D INSEDIAMENTI INDUSTRIALI



ZONE E VERDE AGRICOLO



VIABILITA' DI PROGETTO




" DA SISTEMARE

che possono essere ivi ubicate, le quali comunque dovranno essere di tipo manifatturiero, non rumorose e senza esalazioni nocive o comunque con residui capaci di provocare danno all'ambiente.-

In relazione a quanto sopra, questo Ufficio Urbanistico prescrive quanto segue:

"Nella presente zona D ogni intervento è subordinato alla redazione di un idoneo piano-quadro o di lottizzazione esteso a tutta la zona, con esclusione tassativa da detto piano di previsioni concernenti industrie rumo-rose, con esalazioni nocive, e comunque con residui capaci di provocare danni all'ambiente. Sono invece consentiti e favoriti insediamenti di tipo manifatturiero e comunque di tipo terziario. Inoltre gli stessi dovranno avere altezze e linee di ingombro tali da risultare defilati rispetto alle visuali paesaggistiche ed evitare alterazioni non valide per i profili costieri."

"Per quanto attiene poi la Cripta di S. Elia, ubicata in prossimità della zona D, si raccomanda la tutela e la salvaguardia della stessa e si invita all'adempimento di quanto richiesto dalla Soprintendenza ai Monumenti con nota n. 3323 del 4.4.1975"



La zona industriale prevista ricade alla distanza di circa ml. 700 dalla linea di costa. La scelta della stessa ha provocato un ricorso da parte del dott. Vincenzo Cagnazzo, ricorso che è stato rigettato dal Comune con delibera G.M. n. 22 del 5.2.1975.-  
In seguito a tale ricorso, la questione, riguardante l'ubicazione della zona industriale, è stata esaminata dagli Organi interessati, ed in proposito la Soprintendenza ai Monumenti, sempre con nota n. 1334, ha fatto presente che la predetta zona è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29.6.1939, n. 1497, e che tale vincolo però non significa - necessariamente - proibizione di destinazione delle aree ad uso diverso da quello turistico; in più, considerato che le aree prescelte sono situate su un altopiano non visibile dalla fascia costiera, la Soprintendenza ritiene che tale scelta possa essere condonata a condizione che vengano tassativamente indicate le industrie